

Corte dei conti Sentenza n. 266 del 31/08/2005.

La prima sezione centrale di appello della Corte dei conti, ha definitivamente condannato il dipendente pubblico che ha omesso di denunciare, avendone conoscenza, l'attività illecita, causativa di danno erariale, posta in essere nella struttura in cui lavora. Infatti, in caso di omissione, il dipendente concorre alla produzione del predetto danno, violando l'obbligo personale che incombe sugli agenti pubblici di denuncia dei reati alla competente Procura della Repubblica e alla Corte dei conti.

SENTENZA

nei giudizi di appello, iscritti ai nn. 18967, 18968 del registro di segreteria, proposti dai sigg. (omissis); avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 595 del 6.2 - 3.7.2003, depositata in data 8.7.2003;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'appellata sentenza, i sig.ri (omissis), in qualità di dipendenti dell'INPS, sono stati condannati al risarcimento, il sig. (omissis) per €1.121.065,76 e, in solido con il sig. (omissis), per €18.560,42, per il danno arrecato al suddetto Ente, a seguito di indebite erogazioni di indennità ad assicurati affetti da TBC. Il sig. (omissis), addetto ai servizio TBC presso la sede INPS di (omissis), mediante l'inserimento nell'apposita procedura informatizzata, ha consentito di percepire le indennità per la suddetta malattia a 155 soggetti del tutto privi dei requisiti previsti dalla legge.

Alla produzione del danno erariale hanno il sig. (omissis) ed altro soggetto, nei cui confronti il primo Giudice ha dichiarato l'improcedibilità della domanda per cessazione della materia del contendere.

Avverso la sentenza appellata, il sig. (omissis) deduce quanto segue:

- tardiva riassunzione, in quanto, nei propri confronti, il processo penale era stato definito con sentenza n. 688 del 1998, emessa dal GIP presso il Tribunale, venuta a conoscenza della Procura regionale in data 11/2/1999; pertanto, dalla data della sua notifica, decorre il termine perentorio semestrale, previsto dall'art. 307 del c.p.c., per la riassunzione, potendo tenersi conto della definizione del giudizio penale anche nei confronti di (omissis), in quanto non sussisteva un litisconsorzio necessario;
- in subordine, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in quanto i propri compiti di ufficio non riguardavano le situazioni in questione;
- la violazione del dovere di fedeltà poteva implicare solo un'eventuale attivazione del procedimento disciplinare e non essere posta a base del giudizio risarcitorio, soprattutto considerando il fatto che non aveva posto in essere alcuna attività materiale diretta a favorire le pratiche dei propri congiunti. In definitiva, ha agito non in qualità di impiegato dell'I.N.P.S. ma alla stregua di un comune cittadino;
- l'erroneità della sentenza, in quanto alla propria condotta non poteva essere attribuita alcuna efficienza causale nella produzione del danno.

L'appellante sig. (omissis) deduce quanto segue:

- in via principale, l'estinzione del processo per tardività della riassunzione, sulla base degli stessi motivi evidenziati dallo (omissis);
- contraddittorietà motivazione della sentenza impugnata, in quanto quest'ultima sarebbe stata fondata esclusivamente sulla valutazione, assolutamente libera, di risultanze processuali inutilizzabili, quali gli atti dell'indagine preliminare penale, e sulla sentenza penale di patteggiamento, che non ha efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi.

Il contenuto di tali atti avrebbe dovuto essere oggetto, nel processo contabile, di una verifica in contraddittorio delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, avvenuto innanzi al GIP, e fatte per sottrarsi al carcere. Inoltre, nel periodo in contestazione, era addetto al servizio TBC dell'I.N.P.S. anche un altro dipendente e tutto il personale dell'ufficio aveva la possibilità materiale di inserire dati al fine della concessione dei benefici in questione;

- in via principale, chiede la dichiarazione di estinzione del processo o l'assoluzione dalla domanda attrice;
- In via subordinata, chiede l'applicazione del potere riduttivo.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni depositate il 18.2.2004, ritiene tali considerazioni non fondate per i seguenti motivi:

- in merito alla presunta estinzione del processo di primo grado eccepita da entrambi gli appellanti, rileva che la sospensione del processo è stata disposta in attesa della definizione del processo penale nei confronti di tutti e tre

i presunti responsabili, indipendentemente dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario. Pertanto, il primo Giudice ha correttamente considerato il termine semestrale per la riassunzione, decorrente dal deposito della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto nei confronti del (omissis);

- circa il presunto difetto di giurisdizione della Corte di primo grado, evidenza che il comportamento contestato all'appellante non ha interrotto il rapporto di servizio con l'amministrazione danneggiata, poiché, come dipendente dell'INPS, l'attività illecita commessa in concorso con il (omissis), è posta in essere in violazione dell'obbligo di fedeltà derivante dal rapporto di servizio, la cui violazione ben può essere fonte, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, di una responsabilità amministrativa.

L'appellante ha approfittato della posizione di impiegato per ottenere indebiti benefici per i parenti, inducendo il (omissis) ad inserire i nominativi dei parenti, di cui era evidente la mancanza dei requisiti, nell'elenco dei beneficiari delle indennità in questione.

Per quanto riguarda, in particolare, il valore della sentenza penale, emessa ex art. 444 c.p.p. è da dire che la stessa, pur non avendo forza di giudicato, e perciò efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità amministrativa, ex art. 445 c.p.p. tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale, è utilizzabile dal Giudice contabile, secondo il suo prudente apprezzamento, come fonte di prova, al fine della formazione del suo convincimento.

Circa l'ammissione di responsabilità effettuata nel corso delle indagini penali, premesso che le motivazioni interne delle stesse non sono verificabili, è da dire che la stessa, come risulta dal verbale di interrogatorio del 7/6/1996, reso innanzi al G.I.P. è stata piena e particolareggiata e non è stata mai, successivamente, smentita, anzi ha trovato il suo logico sviluppo nella richiesta di patteggiamento.

L'affermazione di generiche possibilità di intervento nella procedura di inserimento dei dati dei beneficiari delle provvidenze in discorso, anche da parte di altri, è contraddetta da quanto affermato in sede penale (verbale di interrogatorio di cui sopra, pag. 3) dallo stesso appellante, secondo cui, per accedere al programma, era necessario la parola personale ed il numero del programma di accesso.

Infine, considerato il comportamento doloso e l'illecito arricchimento, non si ritiene applicabile alcuna riduzione. In conclusione, chiede il rigetto degli appelli.

Nell'udienza di discussione, le parti hanno ribadito le argomentazioni e le richieste formulate nei rispettivi atti scritti; in particolare, il difensore degli appellanti ha fatto presente che gli interessati, nei cui confronti sono state revocate le concessioni dell'indennità, hanno proposto ricorso in sede giudiziaria e sono in attesa del giudizio; inoltre, nei confronti degli stessi, sono in atto i recuperi delle indennità concesse.

MOTIVAZIONE

Gli appelli vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., poiché sono stati proposti avverso la stessa sentenza. Dagli atti, risulta che il primo Giudice, con ordinanza n. 13 del 19.2 - 4.6.1998, ha sospeso il giudizio "in attesa della definizione del procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Taranto R.G. n. 1241/96", concernente gli appellanti ed un terzo non appellante, nei cui confronti il primo Giudice, con la sentenza appellata, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il giudizio ha dato luogo alla sent. n. 668 del 1998 del GIP presso il Tribunale di Taranto, con applicazione della pena su richiesta delle parti, nei confronti degli appellanti, e con sent. n. 776 del 13.6.2002 dello stesso

tribunale, pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, nei confronti del non appellante.

Il giudizio penale, in relazione al quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione nel quale i convenuti hanno optato per distinte soluzioni, si è concluso con la sentenza n. 776 depositata il 13.6.2002; l'istanza di riassunzione (richiesta di fissazione di nuova udienza) è stata depositata il 6.9.2002, nei termini di cui all'art. 297 c.p.c. Di conseguenza, l'eccezione di estinzione del giudizio, per tardività della riassunzione, non merita accoglimento.

La giurisdizione della Corte dei conti, in materia di responsabilità amministrativa, che dà luogo al risarcimento del danno in tutti i suoi profili, si esercita sugli agenti delle pubbliche amministrazioni i quali, in inadempimento degli obblighi di servizio, arrecano danno alle amministrazioni pubbliche dalle quali dipendono (artt. 19 e 20 D.P.R. 10.1.1957 n. 3; art. 55 comma 1 D.L. vo 30.3.2001 n. 165; artt. 13 e 52 r.d. 12.7.1934 n. 1214; artt. 81-83 r.d. 18.11.1923 n. 2440) o per le quali agiscono (art. 1 comma 4 legge 14.1.1994 n. 20). Questa disciplina è stata estesa ai dipendenti degli enti pubblici funzionali, fra i quali si comprende l'INPS, dall'art. 8 comma 3 della legge n. 70/1975.

Nella specie, l'appellante (omissis), pur essendo estraneo alla specifica attività direttamente connessa alla causazione del danno patrimoniale, ha concorso direttamente alla sua produzione, incattivando, per fini estranei al servizio, l'attività dannosa posta essere dal diretto responsabile della stessa.

Egli, in qualità di dipendente dell'Ente, avuta conoscenza dell'attività illecita e dannosa in svolgimento, avrebbe dovuto, per preciso obbligo di servizio, impedirla, soprattutto ricorrendo alla denuncia, in sede amministrativa e anche giudiziaria, considerato che incombe sugli agenti pubblici l'obbligo personale di denuncia dei reati alla competente procura della Repubblica e della Corte dei conti, per il danno patrimoniale alle pubbliche amministrazioni (art. 53 cit. r.d. n. 1214/1934; art. 83 r.d. n. 2440/1923 cit.). Il rapporto di servizio intercorrente fra l'Ente danneggiato e l'appellante ed il concorso nella produzione del danno, in adempimento di preciso obbligo di servizio, implicano la giurisdizione di questa Corte; le modalità di svolgimento del concorso nella produzione del danno, sopra delineata ed ampiamente sviluppata dal primo Giudice, denotano il dolo nel comportamento dello stesso, che esclude la possibilità dell'esercizio del potere riduttivo.

Pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione ed il gravame di erroneità della sentenza per estraneità alla causazione del danno, non meritano accoglimento.

Circa l'utilizzazione nel processo dinanzi alla Corte dei conti degli atti acquisiti in altra sede giudiziaria, in particolare penale, per economia processuale, il primo Giudice ha dettagliatamente esplicitato; dinanzi alla Corte dei conti, non rilevano le qualificazioni penalistiche del fatto-reato, ma esclusivamente quelle del fatto dannoso, rimesse a questa Corte, per cui ogni tipo di sentenza, in particolare quella emessa ex art. 444 c.p.c., è, in genere, irrilevante, avendo rilevanza esclusivamente gli accertamenti circa la sussistenza del fatto e la sua attribuzione, quando il fatto-reato ed il fatto dannoso coincidono, ferma restando l'autonomia di apprezzamento di questo Giudice.

Nella specie, oltre agli accertamenti autonomamente esperiti dal Procuratore regionale e dal primo Giudice, è stata acquisita la documentazione probatoria formata in sede amministrativa ed in sede giudiziaria penale, che ha formato oggetto di libero e autonomo valutazione del primo Giudice.

Le modalità di svolgimento dell'attività dannosa posta in essere dall'appellante (omissis), dettagliatamente evidenziate dal primo Giudice e alle quali si rinvia, denotano il comportamento doloso adottato dallo stesso, che non rendono possibile l'uso del potere riduttivo.

Pertanto, gli appelli non meritano accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, riuniti gli appelli di cui in epigrafe, rigetta gli stessi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 giugno 2005.

Depositata in Segreteria il 31/08/2005